

delle leggi precedenti, potranno dal giorno della pubblicazione della legge presente chiedere la immissione nel possesso dei beni costituenti la dotazione di benefici di patronato laicale esistenti nelle collegiate soppresse dalle leggi medesime, purchè con legale e valida garanzia si obblighino a corrispondere al Fondo per il culto lo assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti e, cessata tale corrispondenza, a pagare al demanio dello Stato la tassa ordinaria del 30 per cento, imposta dalla legge del 15 agosto 1867. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al Fondo per il culto nei casi di benefici di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico mediante il pagamento di una somma eguale alla metà del valore dei beni costituenti la dotazione dei benefici.

« Il patrono laico che intende valersi di questo diritto dovrà farne dichiarazione al demanio entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e dare garanzia pel pagamento del prezzo che sarà concordato. »

A questo articolo il ministro di grazia e giustizia propone che sia sostituito il seguente:

« Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al Fondo per il culto dalla legge indicata all'articolo 2 nei casi di benefici di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico mediante il pagamento di una somma eguale al valore di questa parte.

« Il patrono laico che intende valersi di questo diritto dovrà farne dichiarazione al demanio entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e dovrà inoltre pagarne il prezzo nei modi e termini indicati nell'articolo 2. »

Domando alla Commissione se accetta questa sostituzione proposta dal Ministero.

PIROLI, relatore. La Commissione accetta; soltanto, dove si dice « il pagamento della somma uguale al valore di questa parte, » si aggiunga: « a termini dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1867, » per meglio determinare il concetto.

FIASTRI. Vorrei domandare all'onorevole guardasigilli ed all'onorevole relatore se i benefici che fanno parte di una collegiata soppressa non sono vincolati al pagamento della tassa se non dopo che sarà cessato l'usufrutto, parendomi che suonasse in questo modo la disposizione dell'articolo 4 che abbiamo votato, e parendomi poi che per i benefici di *giuspatronato laicale*, che non fanno parte di una collegiata soppressa, in forza dell'emendamento proposto dal Ministero, si dovesse fare il pagamento della tassa dei quattro anni che cominciano a decorrere col giorno della pubblicazione della legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In quanto alla prima

parte, che l'obbligo del pagamento cominci dal giorno in cui è cessato l'usufrutto, e che riflette l'articolo 4, mi pare che non vi deve esser dubbio, perchè ne è chiara l'espressione, leggendovisi « cessata la corrispondenza dovuta agli investiti, » e doversi pagare al demanio dello Stato la tassa straordinaria; e non si era creduto di ripetere che il pagamento debba farsi in quattro rate, perchè si rimette alla legge del 15 agosto 1867. In tal modo è abbastanza esplicito il concetto che anche il pagamento deve farsi, a termini di quella legge, in quattro anni, cioè dal giorno in cui è cessato l'usufrutto dell'investito.

FIASTRI. Ringrazio l'onorevole guardasigilli di questa risposta, perchè così saranno tolte le contraddizioni possibili che dai tribunali si possono riconoscere nella legge.

SANGUINETTI. Io mi credo in debito di completare le dichiarazioni del signor ministro, e qualora le mie parole non concordassero col suo modo di vedere, egli avrà occasione di contraddirle.

Qui si tratta di due pagamenti: uno concerne la tassa del 30 per cento, l'altro il valore di quella parte di beni corrispondenti al diritto di giuspatronato ecclesiastico.

Il pagamento che riguarda la tassa del 30 per cento, è fatto in quattro anni dal tempo indicato dal ministro, non c'è dubbio; in questo si applica la legge del 1867.

Il pagamento che riguarda il valore di quella parte di beni che deve essere pagata immediatamente all'atto, come è prescritto dalla legge 15 agosto 1867, concerne i benefici che si sono svincolati prima del 15 agosto 1869.

Credo di avere completato quello che voleva dire l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La distinzione fatta dall'onorevole Sanguinetti è evidente: quando si parla propriamente del 30 per cento, come nell'articolo 4, non può esservi dubbio che si deve pagare fra quattro anni come dispone la legge 15 agosto 1867; quando invece, come nell'articolo 5, si tratta della quota dovuta al Fondo del culto in forza di legge precedente, non può esservi dubbio che deve pagarsi in un'unica volta alla cessazione del diritto dell'investito; e per questa distinzione, e per l'aggiunta fatta nell'articolo 2 bisogna nell'articolo 5 togliere le ultime parole *di rimettersi all'articolo 2*, che erano state inserite nell'emendamento del Ministero.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 5:

« Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al Fondo per il culto dalle leggi indicate nell'articolo 2 nel caso di benefici di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico mediante il pagamento di una somma eguale al valore di questa parte, a termini dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1867.